



## **CITTA di MAGENTA**

**Decreto N. 12**  
**Data di registrazione 02/05/2020**

**OGGETTO : DECRETO SINDACALE DI RIAPERTURA MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI E DEFINIZIONE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA**

IL SINDACO

Visti:

- La Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il D.L n. 19 del 25 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista e richiamata l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che consente la riapertura dei mercati scoperti limitatamente alla vendita di alimentari e previa individuazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree interessate e delle misure igienico sanitarie e di sicurezza;

Dato atto che i mercati settimanali scoperti istituiti ai sensi della L.R. 6/2010 sono:

- mercato settimanale del lunedì denominato "Mercato Centrale di Piazza Mercato"
- mercato settimanale del giovedì denominato "Mercato di Via Mentana"

Visto l'art 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

DECRETA

- 1) di attuare, per il periodo 4 - 17 maggio 2020, la riapertura dei mercati settimanali scoperti, per il solo settore merceologico "alimentari" nelle aree definite nelle allegate planimetrie:
  - mercato settimanale del lunedì denominato "Mercato Centrale di Piazza Mercato" - **Allegato 1**
  - mercato settimanale del giovedì denominato "Mercato di Via Mentana" - **Allegato 2**
- 2) di disporre l'assegnazione temporanea dei posteggi:
  - per il Mercato Centrale di Piazza mercato come da **Allegato 3**,
  - per il Mercato di Via Mentana coma da **Allegato 4**
- 3) di disporre le seguenti prescrizioni di svolgimento:
  - a) capienza massima di utenti contemporaneamente presenti:

Mercato Centrale di Piazza Mercato: 86 (ottantasei)

Mercato di Via Mentana: 8 (otto)

e comunque per un numero di utenti non superiore al doppio del numero dei posteggi effettivamente occupati;

- b) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
- c) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato, nonché degli utenti, di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- d) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta" quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- e) rispetto, sia all'interno dell'area mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- f) rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali, prima del loro ingresso nell'area mercato ed inibizione all'accesso a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C.

A tal fine:

- gli operatori di mercato potranno accedere all'area di cui all'**Allegato 1 e 2** solo a partire dalle ore 06.30 previa rilevazione della temperatura corporea;
- gli utenti potranno accedere all'area mercato solo a partire dalle ore 08.00 utilizzando esclusivamente l'unica entrata predisposta, previa rilevazione della temperatura corporea.
- g) accesso all'area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- h) in conformità alle disposizioni vigenti è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ad esclusione del servizio per asporto, è vietato inoltre il posizionamento di strutture/attrezzature idonee allo stazionamento dei clienti
- i) per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche vigente

di individuare la figura di "Covid Manager" così come definito dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020, articolo 1, paragrafo 1.2 lettera C.2 nel Comandante di Polizia Locale o suo delegato

**Sindaco**

Chiara Calati / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)